



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3485 del 2015, proposto da:
N. R. e G. C., rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe C., con domicilio eletto
presso Maria Grazia S. in Roma, Via F., ----;

contro

il Ministero della Salute in persona del Ministro legale rappresentante p.t., n.c.g.;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5806/2014 resa dal Tribunale di Roma in
data 27 gennaio – 12 marzo 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 la dott.ssa Pierina
Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato al Ministero della Salute in data 2 marzo 2015 e depositato il successivo 13 marzo, i ricorrenti espongono di essere rispettivamente il N. destinatario della sentenza con la quale Tribunale di Roma accoglieva la domanda di risarcimento del danno e condannava il Ministero della salute al pagamento di quanto dovutogli per tale titolo **per avere subito trasfusioni di sangue infetto da HCV**, nonché dei relativi interessi dalla data di emissione della sentenza e fino al definitivo; e l'Avv. C. a titolo di diritti, onorari e spese quale difensore distrattario con condanna dunque del Ministero al pagamento di E. 1.200,00 per esborsi, E. 1.200,00 per spese di CTU e 15.000 per diritti ed onorari, il 15% su diritti ed onorari per spese generali, oltre CPA al 4% e IVA 22%, dedotta eventuale ritenuta di acconto IRPEF.

Espongono ancora che la sentenza munita della formula esecutiva ed in tale forma notificata al Ministero, non veniva né appellata né eseguita.

L'Avvocato che ha difeso il ricorrente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma chiede anche che l'Amministrazione della salute sia condannata al pagamento della somma di E. 3.200,00 per spese legali per contributi, diritti del domiciliatario e sostituto ed anche per le spese tutte del giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR.

Producono anche certificato di non interposto appello e giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione datato 11 febbraio 2015

2. I ricorrenti, ciascuno pro parte, dunque concludono chiedendo la condanna del Ministero ridetto a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 112 c.p.a., nominando anche, ove, occorra, un commissario ad acta che provveda in luogo dell'inadempiente Ministero della Salute, con applicazione anche di una somma per ogni eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato.

3. Il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio.

4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 15 dicembre 2015 alla quale il Collegio lo ha trovato fondato.

Con la sentenza n. 5806/2014 resa in data 27 gennaio – 12 marzo 2014 il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione II civile si è pronunciato sul ricorso proposto dal ricorrente N. R., che sottoposto ad emotrasfusioni dal 1981 ne conseguiva epatite HCV con segni di disfunzionalità epatica attiva.

Il Tribunale civile accertava la responsabilità del Ministero della Salute nella produzione dell'evento lesivo occorso alla parte attrice N. R. come causato dalla trasmissione mediante infusione in terapia trasfusionale periodica eseguita con decorrenza dal 1981 in regime di ricovero ospedaliero di day hospital, del virus HCV-RNA e per l'effetto condannava dunque il Ministero della salute al pagamento della somma complessiva già attualizzata di Euro 409.867,53. E condannava il convenuto Ministero al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 1200,00 per esborsi, euro 15.000,00 per compensi forensi, oltre oneri di c.t.u., cpa e iva come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario e cioè l'avv. C. attuale ricorrente pure egli.

Alla sentenza è stata apposta la formula esecutiva in data 25 agosto 2014 ed è stata notificata al Ministero della Salute in data 3 ottobre 2014.

L'amministrazione non risulta che abbia ottemperato in alcun modo autonomamente alla ridetta pronuncia del Tribunale ordinario di Roma pur non risultando proposto né appello, né ricorso in Cassazione come emerge dal citato certificato dello stesso Tribunale Ordinario di Roma in data 11 febbraio 2015.

5. A tale stregua, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto va ordinato all'amministrazione intimata di dare esecuzione a quanto disposto con la richiamata sentenza n. 5806/2014 resa in data 27 gennaio – 12 marzo 2014 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione II civile, corrispondendo al ricorrente N. R. la somma di Euro 409.867,53 oltre interessi legali fino al soddisfo come per

legge ed al ricorrente C.G. le somme per spese processuali nella misura di euro 1.200,00 per esborsi, euro 15.000,00 per diritti ed onorari liquidati in sentenza, oltre oneri di c.t.u. che l'interessato quantifica in Euro 1.200,00, la somma del 15% su diritti ed onorari per spese generali, cpa al 4% e IVA 22%, detratta la ritenuta IRPEF come per legge, nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Si nomina sin da ora, come richiesto dai ricorrenti, per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso di tale termine di trenta giorni, quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario all'uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza dell'interessata; l'eventuale compenso verrà liquidato con separato provvedimento, anche producendosi da parte del commissario ad acta documentazione idonea a giustificare eventuali e particolari spese sostenute.

Deve, invece, essere disattesa, la richiesta di condanna dell'amministrazione al danno da ritardo atteso che essa risulta formulata in maniera generica e che, quand'anche con essa volesse prefigurarsi una richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., andrebbe comunque rigettata, atteso che, come già precisato da plurime sentenze del Giudice amministrativo (tra le molte, sentenze del T.A.R. Campania, Napoli, n. 5580/2013, n. 1013/2013 e n. 1010 del 22.2.2013), la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei trenta giorni concessi all'amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell'amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell'inerzia.

6. Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell'amministrazione nella misura indicata in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l'effetto:

1) ordina al Ministero della salute di dare esecuzione alla sentenza n. 5806/2014 resa in data 27 gennaio – 12 marzo 2014 dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione II civile corrispondendo ai ricorrenti N. R, Alessio e C. Giuseppe le somme in motivazione indicate nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

2) in caso di inesecuzione, nel termine predetto, nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario all'uopo delegato, il quale Commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza degli interessati, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza.

3) condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio direttamente al procuratore dichiaratosi antistatario, spese che liquida in euro 900,00 (novecento/00) e al pagamento del compenso del commissario ad acta, ove attivato, che liquida sin da ora in Euro 750,00 a carico del bilancio del Ministero della Salute;

4) per il resto lo respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)